

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>6136 R</b>	2 marzo 2009	ISTITUZIONI
Concerne		

## **della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sul messaggio 21 ottobre 2008 concernente la domanda di grazia presentata da Mario Reginato, San Gallo**

### **PREMESSA**

In Ticino la Grazia è regolata nella legge sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945.

La Grazia è una misura di carattere eccezionale e straordinaria, in quanto il Gran Consiglio può condonare totalmente o parzialmente una condanna pronunciata con sentenza definitiva (cfr. art. 1 e 2 Legge sull'esercizio del diritto di grazia).

### **NEL MERITO**

1. Il signor Mario Reginato è stato condannato dalla Corte delle Assise criminali del Canton Ticino alla pena di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, per i reati di truffa aggravata siccome commessa per mestiere, ripetuta falsità in documenti, di infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio.
2. Mario Reginato è stato in detenzione preventiva dal 25 novembre 2003 al 17 maggio 2004. La pena ha avuto inizio il 14 gennaio 2008. La metà pena è prevista per il 23 luglio 2009 mentre i 2/3 della pena sono previsti per il 23 marzo 2010. La fine pena è invece prevista per il prossimo 23 luglio 2011.
3. Con richiesta 14 giugno 2008, l'istante ha chiesto la Grazia sulla condanna che gli è stata inflitta dalla Corte delle Assise criminali. In particolare chiede che gli venga condonata metà della pena.
4. La Presidente della Corte delle Assise criminali, il procuratore pubblico ed il Direttore del Penitenziario di Saxerriet, per quanto di loro competenza ai sensi dell'art. 6 della Legge sull'esecuzione del diritto di grazia, hanno preavvisato negativamente la domanda di grazia.  
Anche il Consiglio di Stato con messaggio del 21 ottobre 2008 invita a respingere la domanda presentata.
5. La Commissione, con scritto del 15 gennaio 2009, ha chiesto al medico del penitenziario di Saxerriet un certificato medico aggiornato concernente lo stato di salute del signor Reginato. Il dottor R. Naegeli, medico responsabile per il

penitenziario, ha inoltrato detta attestazione medica il 31 gennaio 2009 ed ha confermato la carcerabilità del richiedente.

6. La Commissione ritiene che gli argomenti sollevati dall'istante non possono essere ritenuti **eccezionali** da giustificare la grazia:
- L'istante è recidivo. Egli ha interessato la giustizia per ben 4 volte:
    - il 5 novembre 1986 è stato condannato dal Bezirkgericht Arbon a 6 settimane di detenzione con un periodo di sospensione di 4 anni;
    - il 28 novembre 1990 il Kantonsgericht di St. Gallen ha condannato Reginato per truffa ripetuta e tentata, falsità in documenti ripetuta a 8 mesi di detenzione con una periodo di sospensione di 3 anni;
    - il 4 febbraio 1994 il Bezirksgericht di Zurigo ha condannato il richiedente per truffa ripetuta, falsità in documenti ripetuta a 3 mesi di detenzione con un periodo di sospensione di 5 anni e
    - il 29 maggio 1997 il Bezirksgericht di Zurigo ha condannato Reginato alla pena di 3 mesi di detenzione, con un periodo di prova di 3 anni di sospensione.
  - Il signor Reginato soffre da diversi anni del morbo di Crohn. Lo stato di salute del richiedente (esposto dai certificati medici del 4 gennaio 2008, 15 settembre 2004 e del 22 giugno 2004) non è tale da giustificare la grazia. Va inoltre rammentato che con scritto del 31 gennaio 2009 il medico del carcere di Saxerriet ha confermato la carcerabilità del signor Reginato. Infatti, il richiedente non prova che la malattia di cui soffre è tale da metterlo in uno stato di salute particolarmente grave da non permetterli la continuazione dell'esecuzione della pena.
  - La buona condotta durante l'espiazione della pena non è sufficiente per beneficiare del condono della pena.

In conclusione, l'istanza non rappresenta i carismi dell'eccezionalità richiesti per la grazia.



Per queste ragioni, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi invita a respingere la domanda di grazia presentata dal signor Mario Reginato.

Per la Commissione petizioni e ricorsi:

Yasar Ravi, relatore

Bagutti - Boneff - Canal - Cavalli (con riserva) -

Ferrari - Franscella - Galusero - Ghisolfi -

Marcozzi - Pellanda - Poggi - Rusconi - Viscardi

**Legge**  
**sull'esercizio del diritto di grazia**  
(del 5 novembre 1945)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

su proposta del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1** Il diritto di grazia è esercitato dal Gran Consiglio.

**Art. 2** Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenze definitive dalle Autorità giudiziarie e amministrative cantonali per crimini, delitti e contravvenzioni, in applicazione del Codice penale svizzero o di altre leggi federali o cantonali possono essere condonate totalmente o parzialmente, oppure commutate in pene meno gravi.  
Il decreto di grazia ne determina i limiti.

**Art. 3** <sup>1</sup>La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o dal coniuge o dal partner registrato.<sup>1)</sup>

<sup>2</sup>La domanda di grazia può essere presentata d'ufficio dal Consiglio di Stato per crimini o delitti politici e per reati connessi con crimini o delitti politici.

**Art. 4** La domanda di grazia non sospende l'esecuzione della sentenza.

**Art. 5** La domanda di grazia deve essere diretta al Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato.

**Art. 6<sup>2)</sup>** Se la domanda proviene da un detenuto, il Consiglio di Stato deve chiedere il preavviso dell'autorità che ha pronunciato la condanna, del procuratore pubblico che ha proposto la pena e dalla direzione del penitenziario.

**Art. 7** Se la domanda di grazia proviene da persona non detenuta, il Consiglio di Stato domanda il preavviso dell'autorità che ha pronunciato la condanna e del procuratore pubblico che ha proposto la pena.

**Art. 8** Il Consiglio di Stato inoltra le domande di grazia, con suo preavviso, al Gran Consiglio entro la prima settimana di ogni sessione ordinaria.  
Il Gran Consiglio le sottopone all'esame di una sua commissione che preavvisa in iscritto separatamente ogni domanda, proponendone ammissione totale o parziale, o reiezione.

**Art. 9** Il Gran Consiglio vota a scrutinio segreto.  
Per l'ammissione della grazia è richiesto il voto affermativo dei due terzi dei votanti.

**Art. 10** In caso di rifiuto della grazia, il Gran Consiglio in immediata successiva votazione può decidere, su proposta della commissione ed a semplice maggioranza, che la domanda non debba essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.

**Art. 11** ...<sup>3)</sup>

**Art. 12** La presente legge entra in vigore<sup>4)</sup> con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum.

Publicato nel BU **1945**, 223.

Note:

- 1) Cp.v. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 580 e 597.
- 2) Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.
- 3) Art. abrogato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.
- 4) Entrata in vigore: 11 dicembre 1945 - BU 1945, 223.